



L'angolo della giustizia

Il progressivo abbandono da parte delle Cancellerie dei registri cartacei

Anche il processo si fa telematico

A partire dalle leggi sulla semplificazione amministrativa emanate nel corso degli anni '90 del secolo scorso, ha preso le mosse nel nostro Paese un processo di riforma

di **Giovanni Rocchi**

delle modalità di gestione del processo, volto ad adeguarlo alle moderne tecnologie, in particolare informatiche, che si sono affermate pressoché in tutti i campi dell'attività umana.

Tale opera di modernizzazione ha portato al progressivo abbandono nelle cancellerie dell'utilizzo dei registri cartacei a favore di programmi informatici di gestione di basi di dati, con i conseguenti vantaggi di velocità di consultazione, puntuale registrazione di una molteplicità di eventi processualmente rilevanti, flessibilità di fruizione dei dati, immediata reperibilità degli stessi anche ai fini statistici, ecc.

Parallelamente alla riforma - tuttora in corso - del modello organizzativo delle cancellerie, che ha richiesto ingenti investimenti nella predisposizione del software, nella formazione del personale e nella predisposizione dell'infrastruttura hardware, è stato introdotto nell'ordinamento il cosiddetto processo civile telematico (PCT).

Diversamente da quanto si potrebbe supporre il PCT non è una nuova ti-

pologia di processo, dotata di regole proprie e diverse rispetto a quelle dettate dal codice di procedura civile - e dalla pletora di altre norme processuali sparse nelle più diverse fonti normative (è stato stimato che i riti civili attualmente in vigore siano almeno 26!) - ma una modalità organizzativa che persegue l'obiettivo di una più efficiente gestione del processo, rendendo possibile l'interazione con strumenti informatici dei vari soggetti che ne sono coinvolti: giudici, cancellieri, ufficiali giudiziari, avvocati ed ausiliari.


I benefici della gestione digitale del processo rispetto a quella cartacea sono di immediata evidenza: dematerializzazione dei dati e delle informazioni che possono essere gestiti e conservati in modo accentrato con incremento dei livelli di sicurezza; delocalizzazione delle attività processuali, con diminuzione della necessità per gli operatori di accedere fisicamente alle cancellerie; conseguente razionalizzazione dei servizi di cancelleria con accelerazione dei processi interni e, sperabilmente, riduzione dei tempi dei procedimenti. Dal punto di vista normativo il



processo civile telematico è stato introdotto dal D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123, "Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, amministrativo e dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti", volto a soddisfare un presupposto ineludibile del processo telematico: garantire la piena efficacia ai documenti ed al fascicolo elettronici, equiparandoli alla documentazione giudiziaria tradizionale. L'art.2 del D.P.R. citato, definendone l'ambito di applicazione, dispone che "è ammessa la formazione, la comunicazione e la notificazione di atti del processo civile mediante documenti informatici nei modi previsti dal presente regolamento", precisando, inoltre, che "l'attività di trasmissione, comunicazione o notificazione, dei documenti informatici è effettuata per via telematica attraverso il sistema informatico civile". Il sistema informatico civile (SICI), come prevede il successivo art.3 del D.P.R., "è strutturato con modalità che assicurano:

- a) l'individuazione dell'ufficio giudiziario e del procedimento;
- b) l'individuazione del soggetto che inserisce, modifica o comunica l'atto;
- c) l'avvenuta ricezione della comunicazione dell'atto;
- d) l'automatica abilitazione del difensore e dell'ufficiale giudiziario", garantendo quindi l'alto livello di certezza delle transazioni informatiche e di sicurezza richiesto dal delicato ambito della giustizia. Il tutto è rafforzato, peraltro, dalla previsione secondo la quale il SICI è accessibile esclusivamente agli operatori di giustizia dotati di adeguate credenziali di autenticazione (*smart card*) e non alla generalità dei cittadini. Infine, per quanto qui interessa, il D.P.R. stabilisce un principio cardine del processo telematico, sancendo che "Tutti gli atti e i provvedimenti del processo possono essere com-

L'attuale schema di funzionamento del Processo Civile Telematico



Schema tratto dal documento: "Servizi Telematici della giustizia civile - Stato dell'Arte e prospettive" pubblicato nel gennaio 2009 dal Ministero della Giustizia - D.G.S.I.A.

piuti come documenti informatici sottoscritti con firma digitale come espressamente previsto dal presente regolamento" e, quindi, equiparandoli ad ogni fine ai documenti tradizionalmente predisposti in forma cartacea. I principi dettati dal D.P.R. 123/2001 si sono concretati in due successive versioni delle regole tecnico operative del PCT. Ad una prima versione emanata nell'ottobre 2004, infatti, è seguita la recente emanazione del D.M. 17.7.2008, con il quale vengono definiti il funzionamento e la gestione del sistema informatico civile. Rimanendo a livello di descrizione essenziale del sistema, si possono distinguere quattro diversi soggetti che interagiscono a formare il SICI:

- 1) i **soggetti abilitati esterni** (avvocato, ausiliario del giudice): dotati degli strumenti hardware e software necessari per la predisposizione degli atti, alla loro sottoscrizione con firma digitale ed all'invio telematico in forma criptata (perso-

nal computer, lettore di smart card con relativo dispositivo di firma, accesso ad internet);

- 2) i **punti di accesso**: sono oggetti informatici che si presentano all'utente come siti web con accesso riservato, che hanno la funzione di consentire ai soggetti abilitati esterni di accedere in sicurezza alla rete interna della giustizia per l'espletamento delle attività processuali;
- 3) il **gestore centrale**: è un oggetto informatico che riceve gli atti in forma criptata e, dopo aver effettuato una serie di controlli, li smista ai gestori locali;
- 4) i **gestori locali**: sono oggetti informatici che sono collegati al gestore centrale attraverso la Rete Unica della Giustizia e provvedono alla ricezione, decrittazione, controllo e smistamento degli atti alle cancellerie, le quali provvedono poi in via semiautomatica a trattarli ed archivarli.

Dall'emanazione del D.P.R. 123/2001 ad oggi l'evoluzione del PCT è stata tutt'altro che agevole, caratterizzata da una travagliata fase di sperimentazione in alcune sedi pilota, poi sfociata nel riconoscimento del valore legale della procedura telematica solo l'11.12.2006, con l'implementazione presso il Tribunale di Milano del PCT limitatamente alle procedure di ingiunzione *ante causam*. La scelta del rito monitorio, quale primo ambito di avvio del PCT, è stata giustificata, per un verso, dalla sua relativa semplicità e, per altro verso, dalla sussistenza di cronici ritardi nell'emissione di decreti ingiuntivi presso il Tribunale di Milano, che hanno spinto l'Ordine degli Avvocati di quella città a farsi promotore del progetto, sopportando l'ingente investimento per creare il punto di accesso necessario a consentire ai propri iscritti di usufruire del nuovo strumento.

Grazie all'esperienza milanese, alla collaborazione con il Ministero della Giustizia, in particolare con la Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati (DGSIA) e all'impegno di alcuni Ordini degli Avvocati, il PCT, sempre relativamente alle procedure per ingiunzione *ante causam*, ha poi cominciato, alla fine del 2008, ad espandersi sul territorio nazionale a Napoli, Catania, Genova, Padova, Lodi, Varese, Como, Lecco, Pavia, Vigevano, Voghera, Brescia e Monza, grazie all'attivazione dei punti di accesso promossa dai rispettivi Ordini degli Avvocati.

Come è facile evincere dall'elenco dei Tribunali ove il PCT decreti ingiuntivi è stato avviato, la loro maggior parte è situata in Lombardia: ciò è il risultato dell'azione sinergica degli Ordini della Regione che hanno deciso insieme di dotarsi ciascuno di un proprio punto di accesso, per consentire ai propri iscritti di fruire dei servizi del PCT. Tale obiettivo è stato attinto grazie alla fondamentale attività di promozione e di coor-

dinamento dell'iniziativa da parte dell'Unione Lombarda degli Ordini Forensi (ULOF), che ha curato sia i rapporti con gli organi ministeriali, che quelli con la società fornitrice dei punti di accesso, unica per tutti gli Ordini. La scelta di rivolgersi attraverso l'Unione ad un unico fornitore, il medesimo che aveva creato il punto di

accesso per l'Ordine degli Avvocati di Milano, ha peraltro consentito ingenti risparmi di spesa, consentendo di contenere l'investimento in limiti compatibili anche con i bilanci degli Ordini con meno iscritti.

A Brescia, quindi, in virtù del decreto del Direttore Generale S.I.A. 18.3.2009 è stato attivato il PCT



per le procedure di ingiunzione *ante causam* che, dopo qualche settimana di sperimentazione, è in corso di estensione a tutti gli avvocati.

L'utilizzo di questo nuovo strumento è assai agevole e ruota intorno ad un programma denominato "Consolle Avvocato", scaricabile direttamente dal punto di accesso dell'Ordine, una volta ottenuta l'iscrizione al medesimo.

In estrema sintesi il procedimento è il seguente. Il legale predispose il ricorso per decreto ingiuntivo con un normale programma di word processing e, invece di stamparlo su carta, lo converte nel diffuso formato .pdf, utilizzando una delle numerose utility disponibili. Egli deve altresì predisporre tutta la documentazione da allegare al ricorso, ivi compresa la procura sottoscritta dal cliente e la ricevuta di pagamento del contributo unificato, scannerizzandola e convertendola sempre nel formato .pdf o in uno degli altri formati utilizzabili. Predisposta la documentazione, egli inserisce mediante l'utilizzo della Consolle Avvocato tutti i dati relativi alla pratica, come si trattasse di procedere alla usuale compilazione di una nota iscrizione a ruolo, carica i file del ricorso e della documentazione a corredo e, dopo aver provveduto attraverso un'apposita funzione del programma all'apposizione della propria firma digitale, inoltra la "busta digitale" contenente l'intero fascicolo alla cancelleria, sempre usufruendo di una funzionalità della Consolle.

La busta digitale, passando attraverso il punto di accesso, il gestore centrale ed il gestore locale, giunge alla cancelleria, dove il ricorso viene assegnato ad un magistrato secondo criteri tabellari predeterminati. Il giudice, che riceve il fascicolo in formato esclusivamente digitale attraverso un programma denominato "Consolle Magistrato", esamina il ricorso e la documentazione, può richiedere integrazioni documentali o chiarimenti, ovvero accogliere o rigettare il ricorso, avvalendosi, in

entrambi i casi, di un redattore atti che predispose il decreto in forma semiautomatica, utilizzando i dati che accompagnano il fascicolo, lo sottoscrive digitalmente e lo deposita.

Di tali attività l'avvocato viene informato attraverso appositi biglietti di cancelleria in formato digitale, che gli vengono inoltrati automaticamente (unitamente ad una copia del provvedimento) e possono essere consultati accedendo al punto di accesso.

Purtroppo per ora la digitalizzazione del procedimento si ferma qui e le fasi successive - richiesta e rilascio delle copie autentiche, notificazione del provvedimento, apposizione della formula esecutiva, eventuale opposizione - si svolgono nella tradizionale forma cartacea.

A breve però è prevista l'implementazione della richiesta di copie autentiche e del loro rilascio in forma digitale; così come l'avvio della procedura di notificazione in formato digitale, ovviamente, quando anche gli uffici di notificazione saranno pronti ad avviare tale servizio.

Sempre nel volgere di breve tempo, è prevista l'attivazione del servizio di notificazione dei biglietti di cancelleria in formato esclusivamente digitale, in sostituzione delle attuali prassi di comunicazione mediante ufficiali giudiziari o a mezzo fax, con evidente razionalizzazione dell'attività delle cancellerie, le quali potranno avvalersi delle funzionalità di invio automatico di avvisi e comunicazioni proprie dei nuovi programmi di gestione dei registri di cancelleria.

Inoltre Brescia, unitamente ad altre tredici città italiane sedi dei maggiori Tribunali, è attiva nell'ambito di un'ulteriore importante iniziativa, che mira ad estendere il PCT ai procedimenti esecutivi e concorsuali.

Tale progetto nasce da un protocollo di intesa siglato dal Ministero della Giustizia e dall'Associazione Bancaria Italiana - alla quale si deve l'investimento di ingenti risorse - ed ha

come obiettivo quello di rendere operative le funzionalità proprie del PCT e, in particolare, il deposito di atti in formato elettronico da parte degli avvocati e degli ausiliari del giudice (consulenti tecnici, professionisti delegati alla vendita, curatori fallimentari, ecc.), la predisposizione ed il deposito dei provvedimenti in formato elettronico da parte del giudice, la totale automazione delle notificazioni a tutti i soggetti coinvolti nelle procedure esecutive e concorsuali.

Il progetto è in avanzato stato di realizzazione, il software sul quale si basa è già utilizzato presso una sede pilota ed è in corso di installazione anche a Brescia, tanto che l'avvio dell'operatività dovrebbe essere questione di poche settimane.

Brescia, quindi, per il tramite dei suoi operatori di giustizia, è parte attiva ed all'avanguardia nel processo di modernizzazione del sistema giustizia, si è dotata degli strumenti necessari a sostenere l'espansione del PCT in tutti gli ambiti del processo, affrontando anche gravosi investimenti economici e guarda al futuro con la consueta intraprendenza e pragmaticità, con l'intento di porre in grado cittadini ed imprese di ottenere giustizia con efficienza ed in tempi consoni ad un paese evoluto.

Attende ora di conoscere quali siano gli intendimenti dell'attuale Governo che, attraverso il Ministro della Giustizia, ha preannunciato di ritenere centrale per il superamento dell'ormai cronica crisi della giustizia civile il ricorso al PCT, ed auspica che la sua estensione ad altri aspetti del processo civile e le preannunciate modifiche normative, si pongano in una linea di continuità con il passato, anche al fine di salvaguardare il patrimonio di conoscenze acquisite e gli investimenti sin qui affrontati.

Giovanni Rocchi
Avvocato del Foro di Brescia

Per approfondimenti sullo stato del progetto del PCT: www.processotelematico.giustizia.it